AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

Direzione servizi media

DETERMINA N. 1/22/DSM-UPCM

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN MERITO ALL'ACQUISIZIONE DEI RAMI D'AZIENDA DENOMINATI "PARAMOUNT" E "SPIKE" DI VIACOM INTERNATIONAL MEDIA ITALIA S.R.L. DA PARTE DI RTI S.P.A. RETI TELEVISIVE ITALIANE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito, anche "*Testo Unico'*");

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208**,** recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*", ed in particolare l'art. 70 comma 3;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante "*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 640/20/CONS (di seguito, anche "*Regolamento*");

VISTA la delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio 2021, allegato A, recante "*Valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2019*";

VISTA la comunicazione del 22 dicembre 2021 (prot. AGCOM n. 0493867), integrata in data 11 febbraio 2022 (prot. AGCOM n. 0048386) della società RTI S.p.A. Reti Televisive Italiane (di seguito, anche "*RTI*"), ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del *Regolamento*, relativa a:

i) l'acquisizione da parte della summenzionata società dell'*asset* denominato "*Paramount*", consistente in un'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi media audiovisivi rilasciata dal MISE in data…OMISSIS…(con provvedimento…OMISSIS…) e del connesso provvedimento attributivo della numerazione automatica LCN 27 (con provvedimento…OMISSIS…), nonché dell'*asset* denominato "*Spike*", consistente in un'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi media audiovisivi rilasciata dal MISE in data… OMISSIS…e del connesso provvedimento attributivo della numerazione automatica LCN 49 (…OMISSIS…) della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l., C.F. 07237600965, ROC n. 23178, con sede in Milano al C.so Europa n. 5, (di seguito "*Viacom*");

ii) l'acquisizione da parte di Monradio S.r.l. (di seguito *Monradio*), società controllata da RTI, dell'LCN 67 (denominato "VH1") di Viacom, a seguito dello scambio intercorso con Viacom con l'LCN 167;

iii) la voltura da parte di Radiomediaset S.p.A., (di seguito "*Radiomediaset*"), società controllata da RTI, del provvedimento attributivo relativo all'LCN 66 (Mediaset Italia Due) per il canale 105TV e contestuale comunicazione al MISE di spegnimento dell'LCN 157 (di "105TV") (autorizzazione…OMISSIS…);

VISTA la citata comunicazione ricevuta in data 11 febbraio 2022 dalla quale si evince che in data 24 gennaio 2022 Virgin Radio Italy S.p.A. (di seguito "*Virgin Radio*"), società controllata indirettamente da RTI, ha comunicato al MISE lo spegnimento del canale digitale terrestre "Virgin Radio TV" (LCN 257), la prosecuzione a partire dal 31 gennaio 2022 delle relative trasmissioni su piattaforma satellitare, nonché la rinuncia all'autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi e del connesso provvedimento attributivo dell'LCN 257;

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e che, in particolare, sia RTI, sia Viacom sono attive direttamente nella fornitura di servizi di media audiovisivi, ed indirettamente nell'attività di concessionaria pubblicitaria, mentre Monradio, Radiomediaset e Virgin Radio sono società controllate direttamente o indirettamente da RTI;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. L'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. La società acquirente, RTI, dalla documentazione in atti, alla data dell'integrazione fornita in data 11 febbraio u.s., risulta essere società di diritto italiana, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediaset S.p.A., gruppo multinazionale (cancellato dal ROC in data 06/05/2009) avente sede legale in Milano, via Paleocapa n.3, C.F. 09032310154, costituito in base alla legge dello stato italiano, quotato alla Borsa italiana, attivo nella fornitura di servizi di media e nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi a livello globale.

RTI, inoltre, risulta essere:

- società per azioni, avente sede legale in Roma, l.go del Nazareno n. 8, 00187, C.F. 06921720154 e iscrizione alla Camera di Commercio di Roma;
- società iscritta al ROC, dal 1° giugno 2011, con il n. 3310, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari e come concessionaria di pubblicità;
- società controllante diverse altre società (direttamente o indirettamente o anche mediante *joint venture*), delle quali Monradio S.r.l., Radiomediaset S.p.A., Virgin Radio Italy S.p.A., Boing S.p.A., operano nel mercato italiano;
- società titolare, anche con le società controllate direttamente o indirettamente, di n. 18 autorizzazioni (a seguito dello spegnimento del canale digitale terrestre "Virgin Radio TV", LCN 257, della prosecuzione dal 31 gennaio 2022 delle trasmissioni su piattaforma satellitare e della comunicazione al MISE della rinuncia

dell'autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi e del connesso provvedimento attributivo dell'LCN 257) alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre per i seguenti marchi/palinsesti: "Retequattro", "Canale 5", "Italia 1", "20 Mediaset", "Iris", "La 5", "Cine34", "Focus", "Topcrime", "Boing", "Boing Plus", "Twenty Seven", "Cartoonito", "Tgcom24", "Mediaset Extra", "Mediaset Italia Due", "105 TV", "R101TV".

Altra società acquirente risulta essere Monradio S.r.l., che, dalla documentazione in atti, alla data dell'annuncio dell'operazione, risulta essere:

- società di diritto italiana, a responsabilità limitata, avente sede legale in Milano, via P. Paleocapa n. 3, 20122, C.F. 04571350968 iscritta alla Camera di Commercio di Milano, controllata direttamente, e quindi soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RTI;
- società attiva anche nella fornitura di servizi di media e nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi a livello nazionale;
- società iscritta al ROC con il n. 12642;

Altra società acquirente risulta essere Radiomediaset S.p.A., che, dalla documentazione in atti, alla data dell'annuncio dell'operazione, risulta essere:

- società di diritto italiana, per azioni, avente sede legale in Milano, l.go G. Donegani n. 1, 20121, C.F. 10022100159 , iscritta alla Camera di Commercio di Milano, controllata direttamente, e quindi soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RTI;
- società attiva anche nella fornitura di servizi di media e nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi a livello nazionale, operante attraverso accordi di distribuzione;
- società iscritta al ROC con il n. 15186.

La società, i cui *asset* denominati "Paramount" e "Spike" sono oggetto di acquisizione, Viacom International Media Networks Italia S.p.A., dalla documentazione in atti risulta essere, alla data dell'operazione:

- società di diritto italiano, C.F. 07237600965, società di una *holding* del gruppo multinazionale ViacomCBS, attivo, attraverso le sue controllate, nella produzione e distribuzione su scala globale di contenuti audiovisivi;
- società iscritta al ROC con il n. 23178;
- società interamente controllata da ViacomCBS Lmt.;

3. come risulta dagli atti notificati, l'operazione è attuata mediante una serie di operazioni sequenziali:

i. la società Viacom in data 9 dicembre 2021 trasferisce a RTI l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi media audiovisivi relativa al canale denominato "*Paramount*", ottenuta dal MISE in data 30 agosto 2005 (con provvedimento…OMISSIS…) e del connesso provvedimento attributivo della numerazione automatica LCN 27 (prot. n. …OMISSIS…), inoltre trasferisce l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi media audiovisivi relativamente al canale denominato "*Spike*", rilasciata dal MISE in data 6 marzo 2009 (con provvedimento prot. n. ...OMISSIS…) e del connesso provvedimento attributivo della numerazione automatica LCN 49 (prot. n. ...OMISSIS…);

ii. la società Viacom in data 9 dicembre 2021 trasferisce a Monradio la numerazione automatica LCN 67, di cui ha la titolarità in virtù della determina MISE …OMISSIS…, mentre la società Monradio trasferisce a Viacom la numerazione automatica LCN 167, di cui ha la titolarità in virtù della determina MISE prot. n. …OMISSIS…;

iii. la società RTI in data 22 dicembre 2021 trasferisce a Radiomediaset la numerazione automatica LCN 66, di cui ha la titolarità in virtù della determina MISE prot. n. …OMISSIS…;

iv. la società Virgin Radio Italia S.p.A. (società controllata indirettamente da RTI), iscritta al R.O.C. con il n. 3180, in data 24 gennaio 2022 ha comunicato al MISE lo spegnimento del canale digitale terrestre "Virgin Radio TV" (LCN 257) e la prosecuzione dal 31 gennaio 2022 delle trasmissioni su piattaforma satellitare, comunicando altresì al MISE la rinuncia all'autorizzazione per la fornitura di servizi media audiovisivi ed al connesso provvedimento attributivo dell'LCN;

4. con riferimento al rispetto dei limiti sul numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi su frequenze terrestri in ambito nazionale cumulabili da uno stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, si rileva che l'operazione in esame non determina da parte di RTI, anche per il tramite di società controllate e collegate, il superamento del 20% del totale dei programmi televisivi irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano, anche perché il numero di autorizzazioni (a seguito della restituzione al MISE del titolo abilitativo per il canale digitale terrestre "Virgin Radio TV", LCN 257) alla fornitura di servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre resta immutato;

5. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo Unico*, si rileva che, per quanto concerne l'anno 2019, RTI e Viacom, anche per il tramite di società controllate e collegate, hanno conseguito ricavi nell'ambito del SIC – così come quantificato dalla delibera n. 13/21/CONS del 14 gennaio

2021 – …OMISSIS…. L'operazione in esame non risulta idonea a determinare da parte di RTI, anche per il tramite di società controllate o collegate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

6. i limiti di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo Unico*, non rilevano per l'operazione notificata;

7. con riguardo al divieto, di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo Unico*, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di soggetti esercenti l'attività televisiva in ambito nazionale che conseguano ricavi superiori all'8% del SIC, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

8. il provvedimento viene emanato nelle more della entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (in quanto l'istanza è stata presentata prima della sua vigenza), la qual cosa potrà comportare una nuova valutazione amministrativa dell'intero Sistema Integrato delle Comunicazioni, e quindi anche della posizione di RTI al suo interno;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del *Regolamento* adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 4 marzo 2022

IL DIRETTORE
Giorgio Greppi